

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3 N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente. 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA 64^a seduta (pomeridiana): giovedì 24 ottobre 2013 Presidenza della presidente FINOCCHIARO

Tabelle 2 e 8

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (**Tabella 2**) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (**Tabella 8**) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporti alla 5ª Commissione: rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità; rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

	PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e p	assim
	BISINELLA (LN-Aut)	4, 5, 8
	BRUNO (PdL)	4, 7, 8
*	BUBBICO, vice ministro dell'interno	5, 7,
	8 e <i>p</i>	assim
	CALDEROLI (LN-Aut) 7,	11, 12
	CAMPANELLA (M5S)	7, 10
	CRIMI (<i>M5S</i>)	3,4
	LO MORO (PD)	8, 12
	MARAN (SCpI)	8
	MAURO Giovanni (GAL)	8
	MIGLIAVACCA (PD), relatore sulla tabella	
	2, limitatamente alle parti di competenza, e	
	sulle parti corrispondenti del disegno di legge	
	di stabilità	5,6
*	TALLENIO (Aut (SVI, CV, TAII, CII)-I SI-	0.0
	MAIE)	8,9
	ZANETTIN (PdL), relatore sulla tabella 8 e	
	sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità	0 11
		9, 11
	ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	15

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto: Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (**Tabella 2**) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (**Tabella 8**) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporti alla 5ª Commissione: rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità; rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1121 (tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8) e 1120, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Riprendiamo la discussione sulle tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8, iniziata nella seduta di ieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiaro conclusa la discussione generale congiunta.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti alla tabella 2, per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno riferiti alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità).

CRIMI (M5S). Signora Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 2.Tab.2.1.1 e 2.Tab.2.2.1.

In qualità di componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ho avuto modo di verificare che il fondo per i Servizi per la sicurezza della Repubblica non è sufficiente, per cui abbiamo pensato di ripristinare una cifra di 7 milioni di euro (un importo minimo, rispetto al bilancio complessivo di circa 600 milioni), che dovrebbero essere distolti dagli stanziamenti destinati agli organi costituzionali, cioè Presidenza della Repubblica, Camera e Senato. In questo modo, lo spostamento

avverrebbe comunque nell'ambito dei programmi relativi agli organi costituzionali e non si andrebbe a toccare altri capitoli di bilancio.

Ripeto, questa modifica va incontro ad un'esigenza emersa alla fine di questi primi sei mesi di attività all'interno del COPASIR.

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono comunque inammissibili, in quanto incidono su stanziamenti di bilancio vincolati, su spese obbligatorie. Quelli degli organi costituzionali sono oneri inderogabili, predeterminati per legge, quindi non è possibile rimpinguare il fondo per i Servizi sottraendo risorse ad altre istituzioni dello Stato, come lei propone.

BRUNO (*PdL*). Suggerisco ai colleghi che hanno presentato questi emendamenti di prevedere una compensazione con le risorse stanziate in altri capitoli di bilancio, senza toccare quelli che riguardano gli organi costituzionali, dal momento che ciò non è possibile. In tal caso, gli emendamenti sarebbero ammissibili e, fermo restando che il parere dovrà essere espresso dal Governo e dai relatori, il nostro Gruppo li condividerebbe.

CRIMI (M5S). La ringrazio per il suggerimento, però il nostro intendimento era proprio quello di sottrarre risorse ad un determinato capitolo, perché per noi è una questione politica fondamentale. Potremmo però valutare l'opportunità di trovare altre fonti di finanziamento che siano politicamente accettabili.

BISINELLA (*LN-Aut*). A nome del Gruppo Lega Nord, abbiamo presentato alcuni ordini del giorno relativi al disegno di legge di stabilità, con cui si chiedono tagli più incisivi alla spesa pubblica, addirittura il dimezzamento delle spese per il funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Prendo atto della non aggredibilità di questo capitolo di bilancio, ci sembra tuttavia importante sottoporre alla Commissione il problema. Infatti, con le risorse che potrebbero essere recuperate andando ad incidere sulla spesa pubblica – laddove vi sono margini per una vera riduzione degli sprechi – si potrebbe agire di più su altri settori.

Approfitto poi per segnalare alcuni ordini del giorno diretti ad evidenziare il problema di un maggiore sostegno alle politiche per la famiglia e il comparto sociale.

Sottopongo inoltre alla Commissione un problema che, a mio parere, la legge di stabilità presenta. Accolgo l'indicazione della Presidente di formulare un eventuale emendamento e un ordine del giorno in Commissione bilancio sull'articolo 10, comma 41, della legge di stabilità, che reintroduce la proroga del commissariamento delle gestioni provinciali. Ricordo che questa proroga era stata inserita nel decreto-legge sul femminicidio (decreto-legge n. 93 del 2013), poi era stata stralciata alla Camera, ed ora viene riproposta nella legge di stabilità. A nostro avviso, questa norma andrebbe stralciata dalla legge di stabilità che, per sua natura, a seguito delle riforme al riguardo apportate, prevede dei parametri ancor più strin-

genti, tali per cui dovrebbe occuparsi solo degli assetti finanziari ed economici, e non recare norme di carattere ordinamentale ed organizzativo.

Faccio peraltro presente che alla Camera è stato presentato un apposito disegno di legge di riforma organica di tali enti, che sono di rilievo costituzionale, con una procedura d'urgenza; quindi riteniamo opportuno che la sede di discussione di tale materia sia quella.

Sicuramente proporremo un emendamento e un ordine del giorno in tal senso in Commissione bilancio, ma richiamiamo l'attenzione della Commissione, almeno per le materie di sua competenza, sulla necessità di a sottolineare la gravità dell'inserimento nella legge di stabilità di una proroga sulla gestione commissariale, sulla quale, tra l'altro, vi era stata già una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale nel momento in cui era stata prevista da un decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili gli ordini del giorno G/1120/5/1, G/1120/6/1 e G/1120/15/, in quanto incidenti su spese obbligatorie e inderogabili, attinenti ad organi costituzionali.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G/1120/13/1. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G/1120/12/1 e G/1120/14/1.

MIGLIAVACCA, relatore sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo. Quanto all'ordine del giorno G/1120/12/1 il parere è contrario; sottolineo in proposito che nel disegno di legge di stabilità è già prevista una riduzione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G/1120/13/1 non verrà posto in votazione.

Senatrice Bisinella, insiste per la votazione degli ordini del giorno G/1120/12/1 e G/1120/14/1?

BISINELLA (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1120/12/1, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G/1120/14/1, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Non è approvato.

Lascio ora la parola al senatore Migliavacca affinché illustri il suo schema di rapporto sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Tabelle 2 e 8

MIGLIAVACCA, relatore sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, nello schema di rapporto da me proposto, si ripercorre in sostanza quanto emerso nella nostra discussione. Si solleva in particolare il tema della criticità delle misure che riguardano il trattamento economico del pubblico impiego e si chiede, sotto questo profilo, una riflessione, una correzione al Governo e alla Commissione bilancio. Do lettura del testo.

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, premesso che: per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere anticiclico, sia pure in misura limitata e che l'effetto espansivo deriva da misure relative alla finanza degli enti locali e da alcuni investimenti pubblici, nonché da parziali e limitate detrazioni a favore del lavoro e delle imprese; si sottolineano con favore gli stanziamenti relativi ai programmi di protezione civile, di sostegno all'editoria, sulle minoranze linguistiche, sulle pari opportunità, sui rapporti con le confessioni religiose, sui servizi di informazione per la sicurezza, nonché sull'agenda digitale; la legge di stabilità contiene interventi in senso restrittivo, con particolare riguardo all'articolo 11, che reca norme eccessivamente onerose per il pubblico impiego tra le quali si segnalano quelle che precludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 anche per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale e che limitano la contrattazione per il biennio 2013-2014 alla parte normativa, nonché quelle che prorogano a tutto il 2014 il congelamento del trattamento economico accessorio previsto per il 2010; sebbene si tratti di una tendenza comune a tutti i Paesi OCSE, occorre tenere conto che il blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale ha decurtato la capacità d'acquisto dei dipendenti pubblici in media del 10 per cento; occorre tener conto del grave disagio sociale che si registra soprattutto nel Mezzogiorno e che impone l'adozione di misure tempestive e incisive volte a far sì che il rilancio dei consumi si traduca in un corrispondente aumento della produzione, effetto non scontato a causa del trasferimento in altri Paesi di molte aziende italiane, si pronuncia in senso favorevole, segnalando l'opportunità di attenuare la severità delle misure previste dall'articolo 11, in materia di pubblico impiego, riconoscendo almeno in parte l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale e impegnando il Governo, con un ordine del giorno, a destinare i risparmi a politiche di ammodernamento della pubblica amministrazione».

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se la parola «opportunità», circa l'attenuazione della severità delle misure all'articolo 11, possa essere sostituita con la parola «necessità».

MIGLIAVACCA, relatore sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Convengo con il suo suggerimento, signora Presidente, e modifico lo schema di rapporto in tal senso.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Esprimo parere favorevole sulla proposta di rapporto avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAMPANELLA (M5S). Concordiamo sulla necessità di attenuare la severità delle misure relative al pubblico impiego, come abbiamo già più volte detto, però non aderiamo a una serie di valutazioni, tra cui quella secondo cui la manovra in esame avrebbe carattere espansivo.

CALDEROLI (LN-Aut). A nome del mio Gruppo esprimo il nostro voto contrario.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore Migliavacca a redigere un rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5^a Commissione sulla tabella 2, limitatamente alle parti di nostra competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

È approvata.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti alla tabella 8 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno riferiti alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità).

Dichiaro inammissibili gli emendamenti 8.Tab.8.1.1 e 8.Tab.8.2.1. Inoltre, stante l'assenza del proponente degli ordini del giorno G/1121/1/Tab.8 e G/1121/2/1/Tab.8, si intende che vi abbia rinunciato.

BRUNO (*PdL*). Signora Presidente sottoscrivo l'ordine del giorno G/1120/1/1, con il quale si chiede al Governo di prevedere un *turnover* del 100 per cento, anziché del 55 per cento, per il personale delle forze di polizia. Del resto, su questo argomento il Governo ha già espresso il suo orientamento favorevole in occasione dell'esame del decreto-legge sulla pubblica amministrazione.

Ci siamo limitati a riproporre la questione, ribadendo lo stesso principio, giacché il Governo in quella sede si era espresso positivamente. Ci aspettiamo che ora faccia lo stesso e che, prima o dopo, intervenga sulla materia.

BUBBICO, vice ministro dell'interno. Premetto che il Governo può anche cambiare parere, anche se non è questo il caso. Sono pertanto disponibile ad accogliere l'ordine del giorno in esame, purché sia integrato con

il riferimento al personale dei Vigili del fuoco e non si richiami solo al comparto sicurezza.

BRUNO (*PdL*). Accolgo il suggerimento del Vice Ministro e riformulo in tal senso l'ordine del giorno.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Alla luce della riformulazione preannunciata dal senatore Bruno il Governo accoglie quindi l'ordine del giorno G/1120/1/1.

LO MORO (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno, anche a nome degli altri esponenti del Gruppo PD.

MAURO Giovanni (GAL). Anch'io, Presidente.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Aggiungo la mia firma.

MARAN (SCpI). Chiedo di aggiungere la mia firma a nome del mio Gruppo.

BISINELLA (*LN-Aut*). Anch'io chiedo di aggiungere la mia firma, a nome del Gruppo Lega Nord. Ringrazio Governo per il riferimento al comparto dei Vigili del fuoco, visto che era nostro intento intervenire in tal senso, segnalo però che per questo comparto viene fatto poco, c'è bisogno di molto di più. Auspichiamo quindi che il Governo incida con più coraggio sulla spesa pubblica per recuperare risorse a tal fine.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/1120/1/1 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G/1120/7/1 è inammissibile in quanto privo di oggetto dispositivo.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signora Presidente, come già preannunciato, al riguardo mi riservo di avanzare una proposta emendativa presso la Commissione bilancio.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Con riferimento all'ordine del giorno G/1120/10/1 il parere sarebbe favorevole purché venisse inserito un richiamo ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signora Presidente, accetto il suggerimento del vice ministro Bubbico e riformulo in tal senso il testo dell'ordine del giorno G/1120/10/1. Per quanto riguarda gli ordini del giorno G/1120/8/1, G/1120/9/1 e G/1120/11/1, mi rifaccio a quanto precedentemente già osservato.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Do per illustrati gli ordini del giorno G/1120/16/1 e G/1120/17/1, che ripropongono sostanzialmente quanto segnalato già ieri nell'ambito della discussione generale.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Tenuto conto dell'integrazione effettuata dai proponenti, accolgo l'ordine del giorno G/1120/10/1, così come vengono accolti gli ordini del giorno G/1120/8/1, G/1120/9/1 e G/1120/11/1. Invito a ritirare l'ordine del giorno G/1120/16/1, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario, poiché quanto in esso previsto potrebbe entrare in conflitto con norme che regolano i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali. Invito a ritirare anche l'ordine del giorno n. G/1120/17/1, altrimenti esprimo parere contrario.

ZANETTIN, relatore sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Invito i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/1120/16/1, il cui contenuto è parzialmente recepito nella proposta di rapporto, e G/1120/17/1.

PALERMO (*Aut* (*SVP*, *UV*, *PATT*, *UPT*)-*PSI-MAIE*). Accolgo l'invito a ritirare gli ordini del giorno G/1120/16/1 e G/1120/17/1, riservandomi di presentare un emendamento in materia.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente degli ordini del giorno G/1120/2/1, G/1120/3/1, G/1120/4/1, G/1120/18/1, si intende che vi abbia rinunciato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G/1120/1/1, nel testo riformulato, G/1120/8/1, G/1120/9/1, G/1120/11/1 e G/1120/10/1, come modificato, non verranno posti in votazione.

ZANETTIN, relatore sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Presidente, do lettura della mia proposta di rapporto favorevole con osservazioni, nella quale si segnala la criticità rappresentata da norme che disciplinano il concorso delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica che appaiono in contrasto con le particolari forme di autonomie riconosciute a quegli enti.

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, premesso che: per l'anno 2014 è prevista una riduzione degli stanziamenti, rispetto al bilancio assestato 2013, e che la variazione più rilevante riguarda la missione relativa alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; la legge di stabilità istituisce il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili tra le quali si segnalano le misure antitratta e quelle per
le vittime del terrorismo; sono previste misure di contenimento delle spese
per consultazioni elettorali che prevedono lo svolgimento in un'unica giornata delle elezioni politiche e di quelle per gli enti territoriali, nonché lo
svolgimento di più referendum; la spesa pubblica è oggetto di revisione e

razionalizzazione, in particolare sono ridotte le disponibilità per consumi intermedi e sono prorogate al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province, mentre sono autorizzate assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza; in materia di patto di stabilità interno delle Regioni si riduce l'ammontare massimo delle spese finali delle Regioni a Statuto ordinario e delle autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione; a partire dal 2014 viene meno la speciale disciplina del patto di stabilità delle Regioni e delle pubbliche amministrazioni che avevano superato gli obiettivi di maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale ed è spostato al 2015 l'avvio del "patto regionale integrato"; per quanto concerne il patto di stabilità interno per gli enti locali, è aggiornata la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo relativo agli anni 2014-2017, determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno degli anni 2016-2017; sono contenute nella legge di stabilità disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti locali; in tema di finanza degli enti territoriali, sono presenti ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la promozione, da parte del Governo, di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, si pronuncia in senso favorevole, segnalando criticamente la presenza di norme che disciplinano il concorso delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica che appaiono in contrasto con le particolari forme di autonomia riconosciute a quegli enti, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, e rilevando l'opportunità di demandare le modalità di contribuzione alle norme di attuazione da approvare entro un termine stabilito».

CAMPANELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare per grandi linee una proposta di rapporto alternativo, in considerazioni delle criticità che abbiamo segnalato ieri.

Ricordo innanzitutto la forte penalizzazione del pubblico impiego, a causa dell'ulteriore blocco dei rinnovi contrattuali, della riduzione dell'indennità di vacanza contrattuale e del blocco del *turnover*. Ciò determina nette conseguenze sul livello di motivazione dei lavoratori e quindi sull'operatività degli uffici. Quando ci si reca in un ufficio pubblico, è difficile trovare un dipendente che abbia meno di cinquant'anni e in alcuni casi si avverte la mancanza di un ricambio. Questo è un fatto che condiziona l'operatività quotidiana e riduce la capacità di adottare nuove metodiche di lavoro. Si tratta di un problema serissimo: si pretende di avere un'amministrazione pubblica scattante ed efficiente, quando c'è gente mal pagata che sta in quegli uffici da tanti anni, senza avere un ricambio.

A tutto ciò, si aggiunge un decremento piuttosto rilevante degli stanziamenti per il Ministero dell'interno, segnatamente nelle missioni Ordine pubblico e sicurezza e Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti dei migranti. È di tutta evidenza – basta farsi un giro nei CIE – che in questi

casi ridurre i fondi significa andare a tagliare la carne viva e senza anestesia.

A fronte di tutto ciò si potrebbero aumentare i tagli degli stanziamenti a favore degli organi costituzionali, e senza ovviamente arrivare ad un dimezzamento – si tratta di strutture che devono continuare a operare – si potrebbe sicuramente avviare una seria revisione della spesa.

Per questi motivi, proponiamo alla Commissione di pronunziarsi in senso contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ritengo corretto il richiamo fatto dal collega Zanettin, nello schema di rapporto proposto, circa le questioni di costituzionalità che presentano i commi da 8 a 10 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità, in relazione al concorso all'equilibrio dei bilanci da parte delle Regioni a Statuto speciale. Registro, tuttavia, che anche le norme previste con il comma 41 dell'articolo 10 e il comma 4 dell'articolo 12 rappresentano un aggiramento di pronunciamenti della Corte costituzionale. Attraverso la legge di stabilità, si cerca di rendere costituzionali norme già dichiarate illegittime, non solo sul piano formale, in quanto introdotte mediante la decretazione d'urgenza, ma anche nel merito, per il loro contenuto, così come indicato nelle motivazioni della sentenza.

Non è sufficiente quindi cambiare sede alla materia trattata, cioè il commissariamento delle Province e la trattenuta sulle cosiddette pensioni d'oro. Sono d'accordo che venga operato questo taglio, è una misura che ho portato avanti in prima persona quando ero al Governo, tuttavia se la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un simile intervento, non si può pensare che diventi legittimo solo perché lo si inserisce in uno strumento normativo diverso.

Vista la nostra competenza in termini di presupposti di costituzionalità, sarebbe opportuno fare un riferimento, nello schema di rapporto, a questo *slalom* che si compie fra i pronunciamenti della Corte. Non è possibile varare una legge con il rischio che magari fra qualche mese la Corte costituzionale dichiari illegittimi gli articoli che ho citato.

ZANETTIN, relatore sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signora Presidente, le tematiche non sono facilmente eludibili. Peraltro, ritengo che la proroga della gestione commissariale delle Province sia opportuna. Tenuto conto che il termine del 31 dicembre è imminente, svolgere nuove elezioni per le Province mi sembrerebbe francamente sbagliato. Vengo da una Provincia commissariata e ritengo di poter dire che i cittadini del mio territorio non avvertono la necessità di nuove elezioni in tal senso; anzi, si stupirebbero nel sapere che nel frattempo le Province non sono state ancora abolite. Il messaggio politico arrivato ai cittadini è che le Province non esistono più; questa è una mia valutazione personale, ma intendo rassegnarla a questa Commissione.

Tenuto conto di tutte le difficoltà che stiamo vivendo e della condivisibile necessità di contenere la spesa pubblica, ritengo di non modificare lo schema di rapporto.

LO MORO (*PD*). Signora Presidente, noi del Gruppo PD sosteniamo lo sforzo del Governo e condividiamo lo schema di rapporto redatto dal collega Zanettin, che sul punto considero tra l'altro improntato alla trasparenza. Comprendiamo lo sforzo che si sta compiendo. Come sa anche il collega Calderoli, che è stato uomo di Governo in un altro periodo, chi governa deve fornire risposta ai problemi con gli strumenti di cui dispone. Ricordo che la questione del commissariamento delle Province era stata inserita addirittura nel decreto-legge sul femminicidio, ma in questo contesto a mio avviso non è fuori luogo affrontarla. Tutto ciò è parte di uno sforzo che si sta portando avanti nel tentativo di ridurre le spese e impedire che si ripropongano problemi ormai superati.

Ad ogni modo, capisco l'atteggiamento della Lega e in particolare quello del collega Calderoli: al suo posto farei le stesse affermazioni, che non considero destituite di ogni fondamento o inventate. Penso però che governare significhi anche compiere degli sforzi e quello che stiamo conducendo è volto a dare risposte possibili a un problema reale del Paese.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei integrare il mio precedente intervento. Credo che occorrerebbe essere coerenti rispetto al percorso che si sta seguendo. Tra l'altro, mi sembra di ricordare che la proposta normativa inserita nel più volte citato decreto-legge n. 93 portasse la firma dell'onorevole Bressa del Partito Democratico e riguardasse non la soppressione ma la sostituzione di alcuni commi della suddetta norma. La materia del commissariamento delle Province è stata quindi affrontata sia dalla Camera che dal Senato nel contesto del decreto-legge sul femminicidio e risolta in maniera diversa da quella che ci viene proposta adesso nel disegno di legge di stabilità. Siamo quindi in presenza di una rivisitazione della posizione del Governo, stante però, in primo luogo, la proposta di legge costituzionale del Governo in materia di Province e, in secondo luogo, il disegno di legge in materia di Province, di cui il Governo ha chiesto l'esame urgente da parte della Camera dei deputati. Per cui, a meno che la discussione di quel provvedimento non costituisca un esercizio accademico, non vi sarà un seguito; diversamente credo che la questione sarebbe stata affrontata.

Non concordo con la senatrice Lo Moro sul fatto che le Province non esistano più: esse continuano invece ad esistere e a funzionare. Alcune di queste sono commissariate da due anni. A prescindere dall'opinione legittima di chi, come il relatore Zanettin, rispetto alla questione ha una determinata posizione, vorrei che si creassero però le condizioni per affrontare l'argomento, in modo da risolverlo in termini complessivi e soprattutto di bilancio, perché servizi come la rimozione della neve dalle strade, tanto

per fare un esempio, qualcuno li sta ancora garantendo e penso che dovrebbe avere le risorse per farlo.

Se non interverranno novità normative al riguardo, l'anno prossimo andremo a votare per il rinnovo di alcune Province. Ora, considerato che la situazione vede la metà delle Province affidate alla gestione commissariale, vi è l'intenzione di dare una risposta complessiva al problema oppure si vuole continuare a tamponare la situazione? Abbiamo tentato di sanare gli effetti prodotti dal regime del commissariamento, ma poi si vuole mantenere il commissariamento e andare avanti così. Ebbene, ritengo che la legge di stabilità non sia lo strumento con cui definire l'aspetto ordinamentale di un livello intermedio come quello della Provincia. Al contrario, abbiamo continuato ad intervenire con provvedimenti tampone anche in questa occasione.

PRESIDENTE. Permettetemi di introdurre due elementi di merito nel dibattito. In primo luogo, ritengo che la questione riguardante le Province potrà risolversi solo con una riforma costituzionale. In secondo luogo, colgo l'occasione per informarvi che il ministro Delrio ha chiesto di riferire a questa Commissione sulla elaborazione di un provvedimento del Governo, già annunciato in un'audizione svolta in questa sede subito dopo l'insediamento dell'attuale Esecutivo, sul governo delle aree vaste, che riguarderà anche l'ordinamento dei Comuni e delle Province.

Comprendo bene le argomentazioni sviluppate dal senatore Calderoli, ma sono dell'opinione che ci troviamo in una fase di difficile transizione alla quale dobbiamo mettere un punto quanto prima, che conduce a un susseguirsi di norme non tutte contrassegnate da principi di coerenza.

Quanto al contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici che superano una determinata soglia (le cosiddette pensioni d'oro), ricordo che la Corte costituzionale aveva respinto quella misura, considerata come un prelievo forzoso di natura fiscale; di conseguenza, la sentenza della Corte censurava quel meccanismo perché sfuggiva ai principi che la Carta costituzionale prevede per l'imposizione fiscale e tributaria.

L'attuale disegno di legge di stabilità contiene una disposizione costruita come un prelievo di solidarietà nell'ambito del sistema previdenziale. Dunque, qualora la Corte dovesse intervenire, non sarebbero gli articoli che prevedono i criteri e i caratteri dell'imposizione fiscale ad essere censurati, bensì quelli che riguardano i principi di solidarietà e l'eventuale violazione dell'articolo 3. Anzi, una sentenza della Corte costituzionale del 2003 ammette il prelievo forzoso sulle pensioni quando queste restino dentro il circuito del sistema previdenziale.

Ciò detto, metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore Zanettin a redigere un rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5^a Commissione sulla tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

È approvata.

Tabelle 2 e 8

In relazione alle votazioni testé effettuate, risulta pertanto preclusa la proposta di rapporto contrario, che sarà trasmessa come rapporto di minoranza.

L'esame congiunto dei documenti di bilancio per quanto di nostra competenza, è così concluso.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Tabelle 2 e 8

ALLEGATO

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

ORDINI DEL GIORNO

G/1121/1/Tab.8

Di Biagio

La 1^a Commissione permanente,

premesso che,

le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (' 4,7 milioni per il 2012 ed ' 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in '5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale

in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1121/2/1/Tab.8

Di Biagio

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'Interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colle-

Tabelle 2 e 8

ghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.Tab.2.1.1

Crimi, Marton, Campanella, Morra, Endrizzi

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma 21.1 «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:

RIDUZIONE

2014

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000.

2015

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000.

2016

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000.

Tabelle 2 e 8

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 5.2 «Sicurezza democratica» (32.4), apportare le seguenti variazioni:

RIFINANZIAMENTO

```
2014

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2015

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2016

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.
```

2.Tab.2.2.1

CRIMI, MARTON, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma 21.1 «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:

RIDUZIONE

```
2014

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.
```

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 «Ordinepubblico e sicurezza»,

Tabelle 2 e 8

Programma 5.2 «Sicurezza democratica» (32.4), apportare le seguenti variazioni:

RIFINANZIAMENTO

```
2014

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2015

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2016

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.
```

Art. 8.

8.Tab.8.1.1

Di Biagio

Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:

```
2014

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2015

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016

CP + 8.000.000;

CS + 8.000.000.
```

Conseguentemente, alla copertura finanziaria degli oneri si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico

Tabelle 2 e 8

giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

8.Tab.8.2.1

DI BIAGIO

Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:

```
2014

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2015

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000;
```

Conseguentemente, alla tabella 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: 7 Fondi da ripartire (33), Missione: 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti modificazioni:

```
2014

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2015

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2016

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.
```

Tabelle 2 e 8

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/1/1

Gasparri, Bruno, Lo Moro, Bisinella, Maran, Giovanni Mauro, Palermo

La 1^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le Amministrazioni del Comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 ed all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato e di 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di Finanza;

nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015) – ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (odg G 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le Amministrazioni del Comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over del 100 per cento, a decorrere dal 2014.

Tabelle 2 e 8

G/1120/2/1

DI BIAGIO

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;

la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico,

impegna il Governo:

a valutare – per far fronte alle nuove esigenze assunzionali – ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2006 – e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso , al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.

G/1120/3/1

DI BIAGIO

La 1^a Commissione permanente,

premesso che,

le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (' 4,7 milioni per il 2012 ed ' 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle di-

pendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in '5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a modificare all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo al fine di autorizzare la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1120/4/1

DI BIAGIO

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico:

difatti, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indi-

cate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

G/1120/5/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

Tabelle 2 e 8

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui:

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.

G/1120/6/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui:

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.

Tabelle 2 e 8

G/1120/7/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;

la base normativa del «commissariamento delle province» è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;

quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decretolegge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate»;

l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. «sul femminicidio» n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);

invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;

il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 «in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali»;

la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concor-

revano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;

pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 «tornava» ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;

la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie «omnibus» – la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli intereventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,

impegna il Governo:

a sopprimere o stralciare il comma 41 dell'articolo 10.

G/1120/8/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

analizzata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio sottoposta al suo esame ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno;

apprezzati gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità per il completamento del TETRA, sistema per le comunicazioni sicure destinato alle forze dell'ordine, che riattiveranno un programma precedentemente interrotto;

tenendo conto anche di altri segnali d'attenzione, come l'istituzione del Fondo per le Esigenze di Funzionamento dell'Arma dei Carabinieri;

ritenendo inoltre un passo nella giusta direzione pure il reperimento di risorse che, in deroga alle norme sul blocco del turn over, permetteranno di assumere mille poliziotti, mille carabinieri e seicento finanzieri;

rimarcando tuttavia la crescente gravità delle sfide fronteggiate dai tutori dell'ordine in un ambiente sociale fortemente degradato dal protrarsi della crisi;

stigmatizzando altresì, le disposizioni che escluderebbero dal campo di applicazione degli straordinari i servizi prestati dal personale delle forze dell'ordine durante i giorni di riposo;

nella convinzione che sia opportuno e possibile far di più, sia per potenziare il controllo del territorio che per garantire il morale del personale delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere con interventi più coraggiosi il comparto delle forze di polizia, prevedendo in particolare l'assegnazione di risorse adeguate ad elevarne l'operatività, spesso compromessa dalla scarsità e dall'obsolescenza dei mezzi disponibili, se necessario sottraendole a settori contigui e comunque senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali della manovra di bilancio ma anzi, nella misura del possibile, riducendo ulteriormente le spese improduttive delle Amministrazioni centrali dello Stato.

G/1120/9/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1^a Commissione permanente,

esaminata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno, discusse in sede consultiva;

rilevato come il progetto di bilancio pluriennale assegni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno minori risorse, riducendone le spese in competenza da 1,82 ad 1,81 miliardi di euro e tagliando i costi totali, destinati a scendere ad 1,88 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, a legislazione vigente;

evidenziando la debolezza dei nuovi interventi previsti a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostanzialmente assenti nel Disegno di Legge di Stabilità sottoposto al Parlamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rilanciare, senza alterare il carattere rigoroso cui s'impronta la politica fiscale del Paese, il Corpo nazionale dei

Tabelle 2 e 8

Vigili del Fuoco, disponendo anche nei suoi confronti un piano di nuovi reclutamenti che permetta di accrescerne la capillarità sul territorio ed integrandone le dotazioni con acquisti di nuove autobotti e mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza incendi.

G/1120/10/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

le Regioni e gli Enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale oltre ad essere particolarmente complesso nelle metodologie di calcolo, ha negative ricadute sulle spese di investimento, le quali subiscono gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, così da aggravare ulteriormente la già complessa situazione economica;

la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), modifica le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;

la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) all'articolo 32, comma 17, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni, e che tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013;

il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale, la cui positiva esperienza ha contribuito a migliorare gli obiettivi di vincoli di finanza pubblica, è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;

le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la cui entrata in vigore è prossima;

Tabelle 2 e 8

il comma 7 del provvedimento in esame, novellando il sopra citato articolo 32 comma 17 della Legge 2011 n. 183, posticipa al 2015 l'avvio del Patto di Stabilità Integrato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata Legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.

G/1120/11/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;

oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti lo-

Tabelle 2 e 8

cali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;

l'articolo 14 del provvedimento in esame stabilisce l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obbiettivo del Patto di Stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, determinando altresì un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica attraverso la revisione delle percentuali da applicare alla sopra citata media per definire l'obbiettivo programmatico di Patto dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione delle modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali e finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti, soprattutto per enti virtuosi, anche in ragione di favorire una ripresa economica dei diversi settori economici.

G/1120/12/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il

Tabelle 2 e 8

finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

G/1120/13/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1^a Commissione permanente,

premesso che:

il presente disegno di legge di stabilità, sconta la grave dimenticanza di interventi mirati al sostegno della famiglia;

siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;

la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;

è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». È triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla carta costituzionale non ha mai trovato una appropriata attuazione.

investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza , sul futuro stesso della nostra società,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire in maniera più incisiva sulla riduzione della spesa pubblica al fine di recuperare maggiori risorse da destinare ad interventi volti al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.

Tabelle 2 e 8

G/1120/14/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.

G/1120/15/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

Tabelle 2 e 8

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.

G/1120/16/1

Palermo, Zeller, Berger, Laniece, Fravezzi, Panizza

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», reca innumerevoli disposizioni in materia di finanza regionale e locale e che tali disposizioni, definendo unilateralmente le modalità di concorso alla finanza pubblica, incidono fortemente sulle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previste dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente gli altri statuti speciali), si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale;

sebbene in talune disposizioni sia riscontrabile il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42/2009, anche con riferimento al meccanismo dell'accantonamento, ciò non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli statuti di autonomia, con conseguente palese lesione di attribuzioni riservate secondo statuto alle Regioni e Province autonome, specie per quanto concerne il quadro normativo in materia di riserve erariali,

Tabelle 2 e 8

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del disegno di legge in oggetto un'apposita clausola di salvaguardia la quale disponga che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, nel rispetto degli statuti speciale secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.

G/1120/17/1

Palermo, Zeller, Berger, Laniece, Fravezzi, Panizza

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 13, comma 8 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, «in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1», le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014;

tali somme sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito;

la riserva delle entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alle Regioni e Province autonome di cui sopra, è lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse, posto che le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori;

la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2012 n. 241, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 138/2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alle Regioni a statuto speciale con riguardo a tributi spettanti alle Regioni stesse;

lo stesso principio enunciato dalla Corte è analogamente applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il cui quadro normativo in materia di riserve erariali è identico a quello delle Regioni speciali che avevano promosso il ricorso dinanzi alla Corte;

l'articolo 13 dispone inoltre, al comma 16, che per l'anno 2014 le Regioni e Province autonome assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 240 milioni di euro, secondo le ripartizioni di cui alla tabella contenuta nel medesimo articolo, e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;

con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo «iure imperii» le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti delle Regioni a statuto speciale e delle Province e obbligando queste ultime a ricorrere ad un meccanismo che ne viola palesemente le prerogative in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale;

il criterio adottato si pone peraltro in evidente contrasto con i principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009, ove si specifica che le stesse tengono conto, oltre che della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, anche delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri;

il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 e, in attuazione di esso, con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con la quale è stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra le stesse e con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria;

analoghi accordi sono stati conclusi con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

tali disposizioni si pongono quindi fortemente in contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente degli altri statuti speciali), all'interno del quale il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale ed

1^a Commissione – 3° Res. Sten. (24 ottobre 2013) (pom.)

Tabelle 2 e 8

è tra l'altro espressamente previsto che non trovano applicazione disposizioni statali diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto,

impegna il Governo:

a riconsiderare, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8 e 16, con riferimento alla previsione della riserva erariale per un periodo di cinque anni e dell'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un ammontare totale pari a 240 milioni di euro, e a promuovere soluzioni concordate, anche a mezzo di apposite intese, che dispongano il trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e la conseguente assunzione degli oneri da esso derivanti.

G/1120/18/1

Buemi. Fausto Guilherme Longo

La 1^a Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 11, comma 16 del disegno di legge di stabilità 2014, secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

premesso che il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;

considerato che nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto 5 della sent. Corte costituzionale n. 198/2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (...) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il mo-

1^a Commissione – 3^o Res. Sten. (24 ottobre 2013) (pom.)

Tabelle 2 e 8

mento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune – la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando «che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione» (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) – allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni,

impegna il Governo:

a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174/2012.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 LI-MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DI-SEGNO DI LEGGE N. 1121 – TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere anticiclico, sia pure in misura limitata e che l'effetto espansivo deriva da misure relative alla finanza degli enti locali e da alcuni investimenti pubblici, nonché da parziali e limitate detrazioni a favore del lavoro e delle imprese;

si sottolineano con favore gli stanziamenti relativi ai programmi di protezione civile, di sostegno all'editoria, sulle minoranze linguistiche, sulle pari opportunità, sui rapporti con le confessioni religiose, sui servizi di informazione per la sicurezza, nonché sull'agenda digitale;

la legge di stabilità contiene interventi in senso restrittivo, con particolare riguardo all'articolo 11, che reca norme eccessivamente onerose per il pubblico impiego tra le quali si segnalano quelle che precludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 anche per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale e che limitano la contrattazione per il biennio 2013-2014 alla parte normativa, nonché quelle che prorogano a tutto il 2014 il congelamento del trattamento economico accessorio previsto per il 2010;

sebbene si tratti di una tendenza comune a tutti i Paesi OCSE, occorre tenere conto che il blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale ha decurtato la capacità d'acquisto dei dipendenti pubblici in media del 10 per cento;

occorre tener conto del grave disagio sociale che si registra soprattutto nel Mezzogiorno e che impone l'adozione di misure tempestive e incisive volte a far sì che il rilancio dei consumi si traduca in un corrispondente aumento della produzione, effetto non scontato a causa del trasferimento in altri Paesi di molte aziende italiane, 1^a Commissione – 3^o Res. Sten. (24 ottobre 2013) (pom.)

Tabelle 2 e 8

si pronuncia in senso favorevole,

segnalando la necessità di attenuare la severità delle misure previste dall'articolo 11, in materia di pubblico impiego, riconoscendo almeno in parte l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale e impegnando il Governo, con un ordine del giorno, a destinare i risparmi a politiche di ammodernamento della pubblica amministrazione.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 – TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPON-DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

per l'anno 2014 è prevista una riduzione degli stanziamenti, rispetto al bilancio assestato 2013, e che la variazione più rilevante riguarda la missione relativa alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;

la legge di stabilità istituisce il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili tra le quali si segnalano le misure antitratta e quelle per le vittime del terrorismo;

sono previste misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali che prevedono lo svolgimento in un'unica giornata delle elezioni politiche e di quelle per gli enti territoriali, nonché lo svolgimento di più *referendum*;

la spesa pubblica è oggetto di revisione e razionalizzazione, in particolare sono ridotte le disponibilità per consumi intermedi e sono prorogate al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, mentre sono autorizzate assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza;

in materia di patto di stabilità interno delle regioni si riduce l'ammontare massimo delle spese finali delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione;

a partire dal 2014 viene meno la speciale disciplina del patto stabilità delle regioni e delle pubbliche amministrazioni che avevano superato gli obiettivi di maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale ed è spostato al 2015 l'avvio del «patto regionale integrato»;

per quanto concerne il patto di stabilità interno per gli enti locali, è aggiornata la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo relativo agli anni 2014-2017, determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno degli anni 2016 e 2017;

sono contenute nella legge di stabilità disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti locali;

in tema di finanza degli enti territoriali, sono presenti ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la promozione, da parte del Governo, di 1^a Commissione – 3^o Res. Sten. (24 ottobre 2013) (pom.)

Tabelle 2 e 8

intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige,

si pronuncia in senso favorevole,

segnalando criticamente la presenza di norme che disciplinano il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica che appaiono in contrasto con le particolari forme di autonomie riconosciute a quegli enti, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, e rilevando l'opportunità di demandare le modalità di contribuzione alle norme di attuazione da approvare entro un termine stabilito.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CAMPANELLA, MORRA, CRIMI ED ENDRIZZI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 – TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 1^a Commissione permanente,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio,

rilevato che gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del ddl stabilità (AS. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni,

premesso che, con riferimento all'A.S. 1120:

l'articolo 7, comma 4, reca un incremento al finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

l'articolo 7, comma 7, al fine del superamento della Procedura di Infrazione 2013/4009, estende la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di permesso di soggiorno. Tale ampliamento di beneficiari, seppur positivo in quanto conforme al diritto comunitario, potrebbe rivelare insufficienti le risorse aggiuntive ivi previste, in considerazione del notevole *stock* di Carte Acquisto per i cittadini italiani, in via di espansione, in forza della sempre più mordente crisi economica;

l'articolo 7, comma 8, autorizza la spesa di 10 milioni di euro al fine di finanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

l'articolo 7, comma 6, reca *misure di sostegno all'editoria*. In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con la do-

tazione di 50 milioni per l'anno 2014; 40 milioni per l'anno 2015; 30 milioni per l'anno 2016;

l'articolo 9, comma 7, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo Forestale dello Stato e dispone, altresì, che le eventuali risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli di Stato vengano destinate alle esigenze di protezione civile, con particolare riguardo al concorso aereo per il contrasto di incendi boschivi;

l'articolo 9, commi da 23 a 26, recano misure in materia di informatizzazione della normativa vigente (sin dalla fase della sua formazione);

l'articolo 10, commi da 11 a 14, recano *misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali*. Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014 del Fondo relativo e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano – «compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» – in un'unica giornata nell'arco dell'anno (cd. *election day*), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (comma 12). Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un *referendum day*);

l'articolo 10, comma 29, dispone in materia di *subentro ai commissari di protezione civile*. Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino – in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti – alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile;

l'articolo 10, comma 37, reca una *riduzione delle disponibilità* (sia di competenza sia di cassa) *delle amministrazioni dello Stato per consumi intermedi*. La riduzione coinvolge, tra gli altri, il bilancio del Ministero dell'interno per 21,8 milioni nel 2014; 22,7 milioni nel 2015; 23,1 milioni nel 2016:

l'articolo 10, comma 41, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;

l'articolo 11, comma 1, investe – e preclude, per il triennio 2015-2017 – gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane dunque fissata agli importi attuali; il comma 5 del medesimo articolo dispone la proroga a tutto il 2014 del 'congelamento' del trattamento economico accessorio,

considerato inoltre che:

per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), si registra, rispetto al bilancio assestato 2013, un decremento degli stanziamenti, pari complessivamente a-1,16 miliardi (di competenza);

in particolare, tutte le missioni dello stato di previsione del Ministero dell'Interno (1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territori; 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 3. Ordine pubblico e sicurezza; 4. Soccorso civile; 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 6. Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 7. Fondi da ripartire) segnano un significativo decremento di risorse economico-finanziarie;

stanziamenti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvengono altresì nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnatamente, la *Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)* registra, paradossalmente, un incremento degli stanziamenti di competenza che ammontano a 2,79 miliardi di euro (+15,8 milioni rispetto all'assestamento 2013);

il capitolo che reca lo stanziamento alle spese di organizzazione e funzionamento dei *servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica*, confluite nel capitolo 1670, entro la missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma *Sicurezza democratica* (5.2) è segnato da un decremento di 15,3 milioni rispetto alle previsioni assestate 2013;

nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», il programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» registra una decurtazione di 14 milioni di euro per l'anno 2014. Al suo interno, il macroaggregato «Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata» prevede una riduzione di 324 mila euro; il «Fondo per il contrasto alla pedopornografia» di 39 mila euro; le «Spese per i servizi di polizia criminale» di 503 mila euro; le «Spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità» di ben 9 milioni di euro. Il programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» segna un decremento di ben 72 milioni di euro; al suo interno, il macroaggregato le «Spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia» registra una diminuzione di 135 mila euro; le «Spese derivanti dall'attuazione delle collaborazioni internazionali e delle intese operative dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina» segnano un decremento di un milione e settecentomila euro;

nell'ambito della missione «Soccorso civile» che vede, nel complesso, una riduzione di 155 milioni di euro, il Programma «Gestione del sistema nazionale di difesa civile», registra una riduzione di 2.3 milioni di euro; il Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» segna una decurtazione di 153 milioni di euro;

la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» riduce gli stanziamenti di 13 milioni di euro. Al suo interno, il Programma «Gestione dei flussi migratori» prevede una decurtazione di 5.4 milioni di euro,

considerato dunque che:

gli ingenti tagli e le pesanti riduzioni delle dotazioni economiche previste per il Ministero dell'interno risultano del tutto inadeguati non solo al fine di attuare i programmi annunciati dal Governo, ma soprattutto per mantenere vigenti i già esigui presidi all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini;

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i 1^a Commissione – 3° Res. Sten. (24 ottobre 2013) (pom.)

Tabelle 2 e 8

concreti finanziamenti connessi alle risorse economico-strumentali ad effettiva disposizione delle forze dell'ordine,

ribadita la necessità almeno di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti,

valutata, infine, l'opportunità di incrementare le somme per la Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, per le spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, per il Contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale polizia di Stato,

la Commissione si pronuncia in senso contrario.